

PENSIONE PIGNORABILE SOLO DOPO UN ITER GIUDIZIARIO

■ Ho ricevuto dall'Inps la pensione di vecchiaia dopo essere stato dipendente del servizio esattoriale. Ho compiuto 70 anni. Dovevo richiedere la pensione al compimento di 65 anni quindi dal 1° gennaio 2006. L'Inps mi ha riconosciuto gli arretrati pari a circa 95mila euro. Mi dice che tale somma è bloccata poichè ho dei debiti con Equitalia per contravvenzioni pregresse dal 1990. Ritengo che tale blocco non sia giusto poichè si tratta di arretrati di pensione. Sarebbe come se mi inibissero di riscuotere la pensione ogni mese sino a esaurimento del debito.

Ennio Bosi – ROMA

Le lagnanze del lettore sono duplicemente fondate. La prima ragione è che, in assenza di citazione (pignoramento presso terzi), il rifiuto di pagamento da parte dell'Inps è privo di giustificazione. L'istituto previdenziale, per affermare che il pensionato ha pendenze esattoriali, ha dovuto preventivamente interpellare Equitalia, secondo le disposizioni recate dall'articolo 48-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 602 («le amministrazioni pubbliche... prima di effettuare... il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento... di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo»). Siccome l'inadempienza sussiste, la procedura dovrebbe concludersi con la notificazione, all'Inps, dell'«ordine di versamento» delle somme dovute all'agente della riscossione, «ai sensi dell'articolo 72-bis del Dpr 602 del 1973» (articolo 3, commi 3 e 6, del Dm 18 gennaio 2008, n. 40). Sennonché proprio l'articolo 72-bis esclude che possano essere pignorati «crediti pensionistici» con l'anzidetta procedura dell'ordine di versamento. E se Equitalia intende pignorarli, deve procedere al «pignoramento presso terzi» con la citazione davanti al Giudice dell'esecuzione (articolo 543 del Codice di procedura civile). Finché manca la citazione, l'ente di previdenza non ha alcun valido motivo per non pagare il suo debito. La seconda ragione è strettamente collegata al divieto di applicare, ai crediti pensionistici, l'«ordine di pagamento» in luogo dell'ordinaria citazione. E risiede nel fatto che la pensione, o le plurime rate di pensione arretrate, sono pignorabili solo nei limiti stabiliti dal Giudice investito del pignoramento (giurisprudenza costante; da ultimo, Corte di cassazione, 7 febbraio 2008, n. 2939). La procedura seguita dall'Inps - nel trattenere il credito del pensionato - ci sembra perciò complessivamente sbagliata, dal momento che mancano l'atto di citazione e il pignoramento della somma. Ma al lettore non mancano mezzi per reagire a questa condotta. Infine, gli consigliamo di verificare se il credito di Equitalia non sia in parte prescritto, dato che si tratta di «contravvenzioni» (probabilmente di «sanzioni amministrative») «pregresse dal 1990», soggette a prescrizione quinquennale.

A cura di **Ezio Maria Pisapia**

